



## CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

### REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA

N. 4

DEL: 03/05/2023

#### OGGETTO:

#### **APPROVAZIONE MODIFICHE RELATIVE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE PERDITE OCCULTE E DEL FONDO PERDITE DEL GESTORE MEDIO CHIAMPO**

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di Maggio alle ore 10.00 presso il Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 26/04/2023 prot. n. 257 si è riunita l'Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

#### **Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|**

a   Trevisan Omar Loris	Sindaco del Comune di Altissimo
p   Bevilacqua Alessia	Sindaco del Comune di Arzignano
p   Beltrame Bruno	Sindaco del Comune di Brendola
a   Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
p   Ferrari Elisa Maria	Sindaco del Comune di Crespadoro
p   Poli Michele	Sindaco del Comune di Gambellara
a   Giacomello Pier Luigi	Sindaco del Comune di Lonigo
p   Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p   Trapula Gianfranco	Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
a   Zaffari Diego	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p   Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
a   Tasso Gabriele	Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
p   Albiero Luca	Sindaco del Comune di Zermeghedo

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Alessandra Maule

Il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo Alessia Bevilacqua espone quanto segue:

**RICHIAMATA** la nota del gestore Medio Chiampo Spa del 24.04.2023 prot. 1105 con la quale lo stesso comunica e chiede l'approvazione delle modifiche relative al regolamento di gestione delle perdite occulte e del "fondo perdite" già approvato in sede di Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.04.2023;

**CONSIDERATO CHE** le modifiche sono state necessarie a seguito dell'entrata in vigore della delibera n. 609/2021/R/idr del 21.12.2021 di Arera, che ha posto integrazioni e modifiche al testo integrato TIMSII afferente alla regolazione del servizio di misura nell'ambito del SII (del. 218/2016/R/idr);

**VISTA** la relazione di aggiornamento in materia delle perdite occulte e del "fondo perdite" la quale evidenzia quanto segue:

- sono state introdotte le seguenti caratteristiche generali in riferimento alle tutele minime:
  1. Servizio garantito per tutte gli utenti del SII  
Esclusioni: a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell'Utente e/o proprietario dell'immobile per il controllo dei beni di proprietà.
  2. Accesso se consumo di perdita  $\geq$  doppio del consumo medio giornaliero di riferimento degli ultimi due anni antecedenti la perdita
  3. Utilizzo non prima di 3 anni dall'ultimo accesso
  4. Applicazione fino ad un massimo di 3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo che la riparazione sia avvenuta prima di tale termine.
  5. Apposito modulo e specifica documentazione
  6. Esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento
  7. Per il servizio acquedotto, l'applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.
- per quanto riguarda le caratteristiche generali sono state adottate le seguenti modifiche:

Ante del. 609/2021/R/idr	Post del. 609/2021/R/idr
Quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico dell'utente, è costituita da: - Tutti gli usi: € 5,00	Quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico dell'utente, è costituita da: - Uso domestico (residente, non residente, multiplo/condominiale): € 8,00 - Altri usi diversi dal domestico e dell'antincendio: € 12,00 - Uso antincendio: € 16,00

	<p>In caso di utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà applicata tante volte quante sono le unità servite.</p> <p>A seguito di analisi economica in cui si evidenzia un cospicuo valore di perdita, unito alla volontà di sensibilizzare gli usi con più alto rischio di perdita occulta, si è deciso di aggiornare gli importi di adesione.</p>
<p>Esclusioni: non perfetto funzionamento di rubinetti, autoclave, addolcitori acqua, vaschette degli impianti sanitari, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi</p>	<p>Esclusioni: a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell'Utente e/o proprietario dell'immobile per il controllo dei beni di proprietà</p> <p>Aggiornamento esclusioni</p>
<p>Accesso se consumo di perdita <math>\geq</math> consumo medio giornaliero di riferimento + 50 mc</p>	<p>Accesso se consumo di perdita <math>\geq</math> doppio del consumo medio giornaliero di riferimento degli ultimi due anni antecedenti la perdita</p> <p>Adeguamento accesso al fondo come le Tutele Minime</p>
<p>Applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'1,25 per le perdite correlate ad un consumo &gt; 501 mc</p>	<p>Applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'1,50.</p> <p>Aggiornamento coefficiente migliorativo e cancellazione soglia consumo.</p>
<p>Utilizzo 1 volta l'anno per i diversi usi, escluse rotture di impianti di</p>	<p>Utilizzo non prima di 12 mesi dall'ultimo accesso per tutti gli usi.</p>

irrigazione ridotte 1 volta ogni 3 anni.	Aggiornamento accesso temporale
Comunicazione avvenuta riparazione entro 20 giorni dal giorno successivo all'emissione della fattura oggetto della contestazione.	Applicazione fino ad un massimo di 3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo che la riparazione sia avvenuta prima di tale termine. Comunicazione avvenuta riparazione entro 20 giorni solari dal giorno successivo alla riparazione.  Aggiornamento limite temporale
Modulo richiesta	Appositi moduli di richiesta e rinuncia indicanti specifica documentazione.  Aggiornamento moduli.
Applicazione tariffe acquedotto, fognatura e depurazione al ricalcolo.	Applicazione tariffe acquedotto, fognatura e depurazione al ricalcolo.  Invariato
Nessun limite	Limite massimo rimborsabile di € 20.000,00 nell'arco di un biennio.  Aggiornamento limite rimborsabile.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Dato atto che i Componenti concordano con la proposta su esposta, pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI N. 8

VOTANTI N. 8

FAVOREVOLI N. 8

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI N. 662

QUOTE A FAVORE N. 662

Pertanto,

### **L'ASSEMBLEA D'AMBITO**

Udito e fatto proprio quanto precede;

**VISTI** gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** l'esito delle votazioni sopra riportato;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche del Regolamento di Regolamento di gestione delle perdite occulte e del "fondo perdite" come in premessa indicato;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione a Medio Chiampo spa per gli adempimenti di competenza e per conoscenza a Acque del Chiampo spa;
- 3) di allegare alla presente deliberazione richiesta presentata dal Gestore con allegato Regolamento di gestione delle perdite occulte e del "fondo perdite" e relativa relazione di aggiornamento ai sensi della Del. 609/2021/R/idr di Arera;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.

**IL PRESIDENTE**  
**Alessia Bevilacqua**

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Alessandra Maule**

---

Parere tecnico espresso:

**Favorevole.**

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

**Non dovuto.**

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Alessandra Maule

Protocollo: 2023 1105 U  
Data: 24-04-2023  
Tipo: USCITA  
Azienda: MEDIO CHIAMPO

Montebello Vic., 21/04/2023  
UR/ez  
pec

Spett.le  
Consiglio di Bacino Valle del Chiampo  
Piazza Libertà, 12  
36071 Arzignano (VI)  
[ato.valchiampo.vi@pecveneto.it](mailto:ato.valchiampo.vi@pecveneto.it)

**Oggetto:** Richiesta approvazione Regolamento di gestione delle perdite occulte e del Fondo Perdite. Relazione di aggiornamento in materia di Perdite Occulte a seguito della Del.609/2021/R/idr del 21/12/2021 emanata dall'Autorità che integra e modifica il testo integrato TIMSII Del. 218/2016/R/idr.

A seguito dell'entrata in vigore della Delibera n. 609/2021/R/idr del 21/12/2021 emanata dall'Autorità, che ha posto integrazioni e modifiche del testo integrato TIMSII, afferente alla regolazione del servizio di misura nell'ambito SII (Del. 218/2016/R/idr), con la presente si informa che il Consiglio di Amministrazione della scrivente società nella propria seduta del 20.04.2023 ha approvato il Regolamento di gestione delle perdite occulte e del "Fondo Perdite".


A tal proposito si invia il Regolamento suddetto con relativa modulistica, oltre ad una relazione in cui si evidenziano le principali modifiche apportate rispetto al Regolamento esistente ante delibera 609/2021/R/idr.

Si è pertanto a chiedere l'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino e si rimane in attesa di conoscere la data di convocazione.

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Culpo Dott. Luigi



Allegati:

- Regolamento di gestione delle perdite occulte e del Fondo Perdite;
- Modulo perdite occulte – Tutele Minime;
- Modulo perdite occulte – Fondo Perdite;
- Modulo adesione – rinuncia/revoca al Fondo Perdite;



## REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE PERDITE OCCULTE E DEL "FONDO PERDITE"

## Indice

<b>Art. 1 – Glossario.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Oggetto e validità del Regolamento.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Definizione di perdita occulta rimborsabile.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Funzionamento generale delle Tutele minime.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Funzionamento generale del “Fondo Perdite”.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Costituzione del Fondo e modalità di adesione.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Decorrenza e cessazione della copertura del Fondo Perdite .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Condizioni di utilizzo del Fondo .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 – Entrata in vigore.....</b>	<b>6</b>

## Art. 1- Glossario

Nel testo che segue, si intendono per:

1. **Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore**, la società incaricata dal Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate;
2. **Utente**, il titolare beneficiario del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, del servizio di fornitura dell’acqua potabile;
3. **Utenza Singola**, l’Utenza di una sola Unità Immobiliare, avente un unico Utente ed un unico contratto di fornitura;
4. **Utenza Multipla/Condominiale**, l’Utenza univoca con più Unità Immobiliari singole aventi un unico contratto di fornitura d’acqua potabile, eventualmente con contatori interni individuali necessari per la divisione pro-quota del consumo;
5. **Danno**, il verificarsi di un fatto avente implicazioni economiche negative, quale può essere la prolungata fuoriuscita d’acqua potabile non visibile o rilevabile, per effetto della rottura di tubazioni interrato o fatti similari;
6. **Perdite Occulte**, sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’Utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’Utente per il controllo dei beni di proprietà;
7. **Consumo Medio Giornaliero di riferimento**: è il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

## Art. 2 – Oggetto e validità del Regolamento

Con il presente Regolamento, vengono disciplinate le circostanze e le conseguenze connesse al rischio di perdita occulta per le Utenze ubicate presso i comuni del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” gestite da Medio Chiampo S.p.A. che abbiano in corso un regolare contratto di fornitura di acqua potabile.

Nello specifico sono regolamentate:

- a) le tutele minime previste in caso di perdite occulte «**perdite idriche occulte**» (denominate anche “**Tutele minime**” nel proseguo del Regolamento) **a valle del misuratore sugli impianti di responsabilità dell’utente disposte alla luce della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 609/2021**;
- b) il funzionamento dello **strumento volontario**, denominato “**Fondo Perdite**” (*di seguito* “Fondo”), **per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte** avvenute lungo la rete a valle del contatore, a ulteriore integrazione di quanto previsto dalle tutele minime sopra richiamate.

Il presente Regolamento ha validità pari a quella delle rispettive Convenzioni di affidamento della gestione del servizio e potrà essere **sogetto a revisione annuale**.

## Art. 3 – Definizione di perdita occulta rimborsabile

Perché la perdita occulta possa essere rimborsabile, in tutti i casi deve essere derivata da una **causa fortuita ed involontaria**, avvenuta a valle del contatore del Gestore.

Trattasi di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà. La perdita deve verificarsi in ogni caso **in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese**.

Sono **escluse** dalla definizione di perdita occulta rimborsabile, a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell’Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell’Utente e/o proprietario dell’immobile per il controllo dei beni di proprietà.

## Art. 4 – Funzionamento generale delle Tutele minime.

**4.1** La Delibera ARERA n. 609/2021 introduce alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di «**perdite idriche occulte**» a valle del misuratore sugli impianti di responsabilità dell'utente (come meglio individuate al precedente art. 3).

**4.2** Il Gestore, con riferimento alla citata delibera, per l'accesso alle tutele minime, individua i seguenti criteri:

- per poter accedere alla tutela minima il consumo di perdita deve essere **almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento**, intendendosi per tale il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
- gli utenti potranno accedere alla tutela non prima di **3 anni dall'ultimo accesso**;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino ad un massimo di **3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo che la riparazione sia avvenuta prima di tale termine**.
- gli utenti dovranno presentare apposito modulo “**Perdite occulte – Tutele Minime**” per la richiesta di applicazione delle Tutele minime disponibile nel sito web aziendale [www.mediochiampo.it](http://www.mediochiampo.it) unitamente alla documentazione sotto riportata:
  1. relazione dettagliata sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto alla Camera di Commercio relativa alla riparazione eseguita e accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
  2. ricevute di pagamento/fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto le verifiche e la riparazione;
  3. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante il danno (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
  4. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante la riparazione (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
  5. foto della lettura del contatore a riparazione ultimata, dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
  6. documento d'identità intestatario del contratto/legale rappresentante;

da trasmettere a mezzo mail [serviziocquedotto@mediochiampo.it](mailto:serviziocquedotto@mediochiampo.it) o consegnare presso lo Sportello Acquedotto.

**4.4** A seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile e con riferimento alle tutele minime di prezzo per tutti gli utenti, il Gestore prevede:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente (qualora si ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso del personale incaricato fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà con appuntamento), esonero dall'applicazione delle tariffe di **fognatura e depurazione** al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il **servizio acquedotto**, l'applicazione di una tariffa **pari alla metà della tariffa base**, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva **una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%**.

**4.5** Sempre a seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile, l'utente potrà accedere alle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015 ARERA.

**4.6** Alle tutele minime di prezzo sopra indicate, fino a diversa indicazione da parte delle Autorità di regolazione preposte, hanno diritto **tutti gli utenti** del Servizio idrico integrato; le stesse attengono esclusivamente al costo derivante dal maggior consumo di acqua, nei termini sopra indicati, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al cliente o a terzi dalla perdita di acqua.

## Art. 5 – Funzionamento generale del “Fondo Perdite”

Il presente Regolamento disciplina anche lo **strumento volontario**, denominato “Fondo Perdite” (*di seguito* “Fondo”), a **copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte** avvenute a valle del contatore, su impianti di responsabilità dell'utente.

Il Gestore si obbliga a rimborsare all'utente aderente al Fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, l'addebito dei maggiori importi fatturati a fronte delle suddette perdite occulte lungo la rete a valle del contatore.

Possono aderire al Fondo tutti gli utenti del servizio idrico integrato.

## Art. 6 – Costituzione del Fondo e modalità di adesione

**Il Fondo, a totale carico degli utenti**, è costituito dai contributi che annualmente il Gestore richiederà agli aderenti, attraverso la bolletta del servizio idrico integrato.

Per i nuovi utenti, l'adesione è attivata al momento della sottoscrizione del contratto, salvo esplicito diniego comunicato in forma scritta (*lettera o e-mail*). L'adesione segue il principio del silenzio assenso e, la “non adesione” è considerata confermata se comunicata in forma scritta (*lettera o e-mail*) indicando il codice contratto di riferimento. È fatta salva la **possibilità di recedere in ogni momento**.

La quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico dell'utente, è costituita da:

USO	QUOTA ANNUA ADESIONE FONDO
DOMESTICO (Residente, non residente, multiplo/condominiale)	€ 8,00
ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO E DALL'ANTICENDIO	€ 12,00
USO ANTINCENDIO	€ 16,00

*In caso di utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà applicata tante volte quante sono le unità servite.*

La quota di adesione verrà fatturata da parte del Gestore su base annuale con addebito in bolletta *pro-die* della parte di quota maturata.

Le quote di adesione potranno essere aggiornate con cadenza annuale in seguito alla verifica della consistenza del Fondo e degli importi utilizzati previa apposita comunicazione del Gestore, ferma comunque restando la facoltà di recedere in qualunque momento dal Fondo.

L'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse da quella aderente al Fondo, non potrà usufruire dell'abbuono fintanto che non siano stati saldati gli importi scaduti.

## Art. 7 – Decorrenza e cessazione della copertura del Fondo Perdite.

Per i nuovi utenti l'adesione al Fondo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, da tale data ha effetto la copertura prestata.

La copertura terminerà nel momento in cui per qualsiasi causa venga a cessare il contratto di fornitura, o per espressa rinuncia alle prestazioni del Fondo, comunicata da parte dell'utente in forma scritta (*lettera o e-mail*) con apposito **“Modulo adesione-rinuncia/revoca al Fondo Perdite”**. In tal caso l'utente non avrà diritto al rimborso delle quote già pagate o fatturate.

**In caso di precedente recesso o di non adesione iniziale al Fondo**, per poter aderire, l'utente dovrà inviare apposito **“Modulo adesione-rinuncia/revoca al Fondo Perdite”** al Gestore, indicando la lettura del contatore. Il Gestore si riserva la possibilità di eseguire apposita verifica di lettura.

## Art. 8 – Condizioni di utilizzo del Fondo

Per potere beneficiare dell'utilizzo del Fondo sono indispensabili le seguenti condizioni:

**8.1** La perdita di acqua deve essere almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, intendendosi per tale il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. **Al volume dei consumi rimborsabili così come sopra determinati verrà applicato un coefficiente di maggiorazione pari all'1,50. In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.**

**8.2** L'utente che rilevi una perdita per la quale può beneficiare dell'utilizzo del Fondo, deve **procedere alla riparazione a proprie cure e spese entro tre mesi dalla data della fattura nella quale è stato rilevato il consumo anomalo.** Per comunicare al Gestore l'avvenuta riparazione è disponibile l'apposito modulo **"Perdite occulte – Fondo Perdite"** per la richiesta di applicazione delle agevolazioni per perdita occulta che può essere reperito dal sito web [www.mediochiampo.it](http://www.mediochiampo.it); il modulo dovrà essere trasmesso entro 20 giorni solari a far data dal giorno successivo a quello della riparazione a [serviziocquedotto@mediochiampo.it](mailto:serviziocquedotto@mediochiampo.it) oppure consegnato presso lo Sportello Acquedotto.

A tale comunicazione, che dà avvio alla procedura di rimborso da parte del Gestore, dovranno essere **allegate**:

1. relazione dettagliata sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto alla Camera di Commercio relativa alla riparazione eseguita e accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
2. ricevute di pagamento/fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto le verifiche e la riparazione;
3. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante il danno (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
4. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante la riparazione (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
5. foto della lettura del contatore a riparazione ultimata, dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
6. documento d'identità intestatario del contratto/legale rappresentante;
7. visura camerale per gli usi **diversi dal domestico**;

Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso comunicate oltre il termine di 20 giorni solari dall'esecuzione, da parte dell'utente, della riparazione del proprio impianto.

**8.3** Qualora il Gestore ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso del personale incaricato, fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà previo appuntamento.

**8.4** Il Fondo copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al cliente o a terzi dalla fuga di acqua.

**8.5** Gli Utenti potranno accedere al Fondo Perdite non prima di 12 mesi dall'ultimo accesso.

Il Gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, effettua letture periodiche dei contatori e segnala all'utente eventuali consumi anomali.

**8.6** Verificate e riscontrate le condizioni di utilizzo previste nel presente Regolamento, il ricalcolo è determinato per l'intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 8, con un **limite massimo rimborsabile di € 20.000,00 nell'arco di un biennio.**

## Art. 9 – Entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente atto, si fa espresso rinvio ai vigenti Regolamenti in materia e, segnatamente, al "Regolamento per il Servizio di somministrazione dell'acqua potabile".

Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno efficacia dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino.

*Revisione n. 01 del 20/04/2023.*

## Relazione di aggiornamento in materia di perdite occulte

Ante Del. 609/2021/R/idr	Post Del. 609/2021/R/idr	
Fondo 01	Tutele Minime	Fondo 02

### Caratteristiche generali Tutele Minime

Tutele Minime
<i>Servizio garantito per tutte gli utenti del SII</i>
Esclusioni: a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell'Utente e/o proprietario dell'immobile per il controllo dei beni di proprietà.
<i>Accesso se consumo di perdita <math>\geq</math> doppio del consumo medio giornaliero di riferimento degli ultimi due anni antecedenti la perdita</i>
<i>Utilizzo non prima di 3 anni dall'ultimo accesso</i>
<i>Applicazione fino ad un massimo di 3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo che la riparazione sia avvenuta prima di tale termine.</i>
<i>Apposito modulo e specifica documentazione</i>
<i>Esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento</i>
Per il servizio acquedotto, l'applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%.

**Caratteristiche generali Fondo 02 e modifiche rispetto all'attuale Fondo 01**

<b>Fondo 01</b>	<b>Fondo 02</b>
<p>Quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico dell'utente, è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutti gli usi: € 5,00</li> </ul>	<p>Quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico dell'utente, è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso domestico (residente, non residente, multiplo/condominiale): € 8,00</li> <li>- Altri usi diversi dal domestico e dall'antincendio: € 12,00</li> <li>- Uso antincendio: € 16,00</li> </ul> <p>In caso di utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà applicata tante volte quante sono le unità servite.</p> <p><b>A seguito di analisi economica in cui si evidenzia un cospicuo valore di perdita, unito alla volontà di sensibilizzare gli usi con più alto rischio di perdita occulta, si è deciso di aggiornare gli importi di adesione.</b></p>
<p>Esclusioni:</p> <p>non perfetto funzionamento di rubinetti, autoclave, addolcitori acqua, vaschette degli impianti sanitari, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi</p>	<p>Esclusioni:</p> <p>a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell'Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell'Utente e/o proprietario dell'immobile per il controllo dei beni di proprietà</p> <p><b>Aggiornamento esclusioni</b></p>
<p>Accesso se consumo di perdita <math>\geq</math> consumo medio giornaliero di riferimento + 50 mc</p>	<p>Accesso se consumo di perdita <math>\geq</math> doppio del consumo medio giornaliero di riferimento degli ultimi due anni antecedenti la perdita</p> <p><b>Adeguamento accesso al fondo come le Tutele Minime</b></p>
<p>Applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'1,25 per le perdite correlate ad un consumo &gt; 501 mc</p>	<p>Applicazione di un coefficiente di maggiorazione pari all'1,50.</p> <p><b>Aggiornamento coefficiente migliorativo e cancellazione soglia consumo</b></p>
<p>Utilizzo 1 volta l'anno per i diversi usi, escluse rotture di impianti di irrigazione ridotte 1 volta ogni 3 anni.</p>	<p>Utilizzo non prima di 12 mesi dall'ultimo accesso per tutti gli usi.</p> <p><b>Aggiornamento accesso temporale</b></p>
<p>Comunicazione avvenuta riparazione entro 20 giorni dal giorno successivo all'emissione della fattura oggetto della contestazione.</p>	<p>Applicazione fino ad un massimo di 3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo che la riparazione sia avvenuta prima di tale termine.</p> <p>Comunicazione avvenuta riparazione entro 20 giorni solari dal giorno successivo alla riparazione.</p> <p><b>Aggiornamento limite temporale</b></p>
<p>Modulo richiesta</p>	<p>Appositi moduli di richiesta e rinuncia indicanti specifica documentazione.</p> <p><b>Aggiornamento moduli</b></p>
<p>Applicazione tariffe acquedotto, fognatura e depurazione al ricalcolo.</p>	<p>Applicazione tariffe acquedotto, fognatura e depurazione al ricalcolo.</p> <p><b>Invariato</b></p>
<p>Nessun limite</p>	<p>Limite massimo rimborsabile di € 20.000,00 nell'arco di un biennio.</p> <p><b>Aggiornamento limite rimborsabile</b></p>

